

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].*

## **Decisione sulla modalità con cui la Commissione europea ha gestito una richiesta di accesso del pubblico ai documenti concernenti la qualità delle mascherine mediche distribuite durante la pandemia di COVID-19 (caso 790/2021/MIG)**

Decisione

**Caso 790/2021/MIG - Aperto(a) il 30/04/2021 - Raccomandazione su 05/11/2021 - Decisione del 25/05/2022 - Istituzioni interessate** Commissione europea ( Ricontrati estremi di cattiva amministrazione ) | Commissione europea ( Raccomandazione accettata dall'istituzione ) |

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi a 1,5 milioni di mascherine mediche che la Commissione aveva acquistato in una fase iniziale della pandemia di COVID-19 e che non soddisfacevano gli standard di qualità richiesti. La Commissione ha negato l'accesso a (parti di) alcuni dei documenti richiesti, invocando la necessità di tutelare gli interessi commerciali del produttore interessato.

La Mediatrice ha ritenuto che le informazioni in questione non potessero ragionevolmente essere considerate sensibili sotto il profilo commerciale e che, anche ammettendo che la Commissione potesse ragionevolmente invocare l'esenzione in questione, vi sia un forte interesse pubblico alla divulgazione.

La Mediatrice ha pertanto ritenuto che il rifiuto di accesso del pubblico da parte della Commissione in questo caso costituisca cattiva amministrazione. Ha raccomandato alla Commissione di riconsiderare la sua posizione al fine di concedere un accesso notevolmente maggiore, se non integrale, ai documenti in questione.

La Commissione ha risposto in modo positivo alla raccomandazione della Mediatrice. Essa ha riesaminato la propria decisione e ha concesso un accesso più ampio alla maggior parte dei documenti in questione. Tuttavia, la Mediatrice si rammarica che la Commissione non abbia



ancora dato accesso ai tre documenti rimanenti nella loro interezza. Ha inoltre osservato che, sebbene il denunciante abbia ora ottenuto un maggiore accesso, essendo trascorsi quasi due anni dalla sua richiesta, i documenti che gli sono stati comunicati per la finalità da lui espressa inizialmente non sono più utili.

Ha pertanto confermato la propria constatazione di cattiva amministrazione e ha archiviato l'indagine.

## Contesto della denuncia

1. Nella primavera del 2020, per contribuire ad affrontare la pandemia di COVID-19, la Commissione europea ha acquistato dieci milioni di mascherine mediche attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza [1]. La Commissione aveva già iniziato a distribuire 1,5 milioni di mascherine a 17 Stati membri e al Regno Unito, quando è emerso che le maschere erano di scarsa qualità. Il commerciante ha accettato di mitigare le misure.

2. Nel giugno 2020 il denunciante, un giornalista, ha chiesto [2] alla Commissione di dare accesso al pubblico agli scambi tra la Commissione e gli Stati membri in merito alla spedizione di tali mascherine.

3. Il 26 ottobre 2020 la Commissione ha informato il denunciante di aver individuato 134 documenti e di aver concesso un ampio accesso al pubblico. Tuttavia, ha rifiutato l'accesso a (in parte) alcuni dei documenti, invocando una serie di eccezioni previste dalla normativa dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti.

4. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di rivedere la sua decisione di rifiutare l'accesso (presentando una "domanda di conferma").

5. La Commissione ha quindi concesso al denunciante un accesso più ampio. Tuttavia, ha mantenuto alcune parti della sua decisione, compreso il fatto che l'accesso a (parti di) 12 documenti doveva essere rifiutato in base alla necessità di tutelare gli interessi commerciali [3] del fabbricante interessato.

6. Insoddisfatto dei risultati relativi a questi dodici documenti, il denunciante si è rivolto al Mediatore nell'aprile 2021.

### **Raccomandazione del Mediatore**

7. Il Mediatore ha ritenuto che l'argomento della Commissione, secondo cui la divulgazione delle informazioni trattenute pregiudicherebbe gli interessi commerciali del fabbricante, in quanto potrebbe essere utilizzato per ledere la sua reputazione e quindi compromettere la sua posizione di mercato, non era sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rischio legittimo ed effettivo. In particolare, non era chiaro al Mediatore in che modo le informazioni occultate, in particolare sulle misure di attenuazione specifiche, potessero essere utilizzate per danneggiare la reputazione del fabbricante.



8. Inoltre, il Mediatore ha ritenuto che vi fosse un forte interesse pubblico a sapere quali misure sono state adottate per garantire che non venissero messe in circolazione e utilizzate maschere difettose.

9. Il Mediatore ha quindi constatato che il rifiuto della Commissione di dare pieno accesso al pubblico ai dodici documenti controversi costituiva una cattiva amministrazione. Ha formulato la seguente raccomandazione [4] :

**La Commissione dovrebbe riconsiderare la sua decisione di rifiutare l'accesso del pubblico a (parti) dei dodici documenti in questione in base alla necessità di tutelare gli interessi commerciali del fabbricante al fine di dare al denunciante un accesso significativo, se non completo, a tali documenti.**

10. In risposta, la **Commissione** [5] ha concesso al denunciante un accesso significativo a nove documenti, comprese le informazioni sulle misure di attenuazione proposte che contengono, cancellando solo dati personali limitati [6] . Essa ha ritenuto che, quasi un anno dopo l'adozione della decisione di conferma, le circostanze di fatto e di diritto fossero cambiate e che questi nove documenti non fossero quindi più coperti dall'eccezione per la tutela degli interessi commerciali. Per quanto riguarda i restanti tre documenti, la Commissione ha ribadito che tali documenti contenevano informazioni commercialmente sensibili provenienti da una società identificata con la quale non ha un contratto diretto e ha sostenuto che la divulgazione lederebbe gli interessi commerciali della società.

11. Nelle sue osservazioni, il **denunciante ha** espresso malcontento per il trattamento da parte della Commissione della sua richiesta di accesso. Egli ha dichiarato che ci sono voluti quasi due anni per ottenere l'accesso ai documenti controversi e che tale ritardo gli aveva impedito di svolgere il suo lavoro di giornalista. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva fornito una spiegazione chiara e motivata dell'esistenza di un rischio per l'interesse commerciale del fabbricante interessato o del motivo per cui ritiene che tale rischio si sia attenuato.

#### **Valutazione del Mediatore dopo la raccomandazione**

12. La Mediatrice accoglie con favore la risposta positiva della Commissione alla sua raccomandazione di riconsiderare la sua decisione di rifiutare l'accesso del pubblico ai (parti) dei dodici documenti in questione.

13. Il Mediatore osserva che, a seguito di una nuova valutazione, la Commissione ha concesso un maggiore accesso del pubblico a nove dei dodici documenti in questione.

14. Tuttavia, il Mediatore sostiene che i motivi su cui la Commissione aveva basato la propria decisione di rifiutare l'accesso alle parti pertinenti di tali documenti al momento dell'adozione della sua decisione di conferma non erano convincenti.

15. Per quanto riguarda i restanti tre documenti contenenti informazioni sui test di controllo della qualità, la Mediatrice ribadisce che tali informazioni non si qualificano come commercialmente



*sensibili* semplicemente perché riguardano un'impresa. Si rammarica pertanto che la Commissione abbia mantenuto il suo rifiuto di dare accesso a tali documenti nella loro interezza.

**16.** Il Mediatore si rammarica inoltre del tempo che la Commissione ha impiegato in questo caso per fornire l'accesso. Pur riconoscendo nella sua raccomandazione che la richiesta di accesso della denunciante riguardava una delle parti più trafficate della Commissione all'epoca, il modo in cui la Commissione ha trattato il caso era chiaramente in contrasto con lo spirito del regolamento 1049/2001. Ciò è dimostrato dal fatto che, a causa del passare del tempo, il denunciante non può utilizzare le informazioni che gli sono state comunicate per lo scopo che aveva previsto. Il Mediatore sottolinea pertanto ancora una volta l'importanza della trasparenza in tempi di crisi [7] , nonché la necessità di cercare di rispettare i termini stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di accesso del pubblico [8] .

## Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

**La Commissione ha reagito positivamente alla raccomandazione del Mediatore offrendo un accesso più ampio del pubblico ai documenti in questione. Tuttavia, la Commissione non ha ancora dato accesso ai tre documenti rimanenti nella loro interezza. Inoltre, a causa del decorso di quasi due anni, il denunciante non può utilizzare le informazioni che gli sono state comunicate per lo scopo che aveva previsto. Il Mediatore conferma pertanto la sua constatazione di cattiva amministrazione.**

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione .

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 25.5.2022

[1] Per informazioni sullo strumento per il sostegno di emergenza, visitare: [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument\\_en](https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en) [Link].

[2] Ai sensi del regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049> [Link].

[3] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n.



1049/2001.

[4] Il testo integrale della raccomandazione e la valutazione che l'ha condotta sono disponibili all'indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/148785> [Link].

[5] La risposta della Commissione alla raccomandazione del Mediatore è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/156129> [Link].

[6] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

[7] Cfr. lettera del Mediatore alla Commissione del 20 aprile 2020:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/127057> [Link].

[8] Cfr. anche l'indagine d'iniziativa del Mediatore sul tempo impiegato dalla Commissione europea per trattare le richieste di accesso del pubblico ai documenti:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/60766> [Link].